

COMUNE DI VALSTRONA

Regolamento per la concessione di legna da ardere (uso focatico) ai residenti

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità e le condizioni per la concessione ai residenti del Comune di Valstrona della legna da ardere (uso focatico) proveniente dai boschi comunali o da altre aree forestali di proprietà dell'Ente, nel rispetto della normativa forestale vigente e dei principi di sostenibilità ambientale.

Art. 2 – Finalità

Il Comune, attraverso la concessione della legna da ardere, intende:

1. Favorire il soddisfacimento dei bisogni energetici primari delle famiglie residenti;
2. Valorizzare le risorse forestali comunali;
3. Promuovere una gestione sostenibile e controllata del patrimonio boschivo;
4. Prevenire l'abbandono e il degrado del territorio.

Art. 3 – Beneficiari

1. Possono presentare domanda i cittadini residenti nel Comune di Valstrona, che utilizzino la legna per uso domestico e personale (riscaldamento).
2. Non è consentita la cessione a terzi, la vendita o l'uso commerciale della legna concessa.
3. Ogni nucleo familiare può presentare una sola domanda all'anno.

Art. 4 – Presentazione delle domande

1. Le domande devono essere presentate entro il **15/12** di ogni anno, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale.
2. Alla domanda dovranno essere allegati:
 - Copia di un documento di identità del richiedente;
 - Dichiarazione sostitutiva attestante la residenza e l'uso esclusivamente domestico della legna;
 - Eventuale autocertificazione della condizione economica (se prevista priorità per redditi bassi).

3. Le domande pervenute oltre il termine non saranno prese in considerazione, salvo motivate eccezioni.

Art. 5 – Assegnazione della legna

1. L'assegnazione avviene in base all'ordine di presentazione delle domande o, se previsto, in base a criteri di priorità (es. nuclei con reddito basso, anziani, famiglie numerose).
2. La quantità massima assegnabile per nucleo familiare è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, in relazione alla disponibilità del legname.
3. L'elenco dei beneficiari sarà pubblicato all'Albo Pretorio comunale.

Art. 6 – Tipologia di legname e modalità di prelievo

1. Il legname destinato a uso focatico potrà consistere in:
 - piante schiantate o secche a terra;
 - materiale derivante da operazioni di diradamento o manutenzione boschiva;
 - lotti di piante marcate dal tecnico forestale comunale.
2. Il prelievo potrà avvenire:
 - in piedi (uso a taglio), con obbligo del richiedente di eseguire il taglio secondo le norme di sicurezza e le prescrizioni tecniche;
 - a terra, con legna già abbattuta e accatastata.
3. L'individuazione delle aree e delle quantità avviene sotto la supervisione del Tecnico Forestale Comunale o di personale delegato.

Art. 7 – Oneri a carico del richiedente

1. Il beneficiario dovrà versare al Comune un corrispettivo simbolico o contributo spese (eventualmente in base alla quantità assegnata), determinato annualmente dalla Giunta Comunale.
2. Tutte le operazioni di taglio, esbosco e trasporto della legna sono a carico del richiedente, che dovrà operare in sicurezza e nel rispetto della normativa vigente.
3. Il richiedente risponde di eventuali danni a persone, cose o ambiente derivanti dalle proprie operazioni.

Art. 8 – Obblighi e divieti

1. È vietato:
 - superare la quantità assegnata;

- tagliare piante non autorizzate o fuori dalle aree indicate;
 - danneggiare il soprassuolo o le infrastrutture forestali;
 - accedere con mezzi meccanici non autorizzati.
- 2. In caso di violazione, il Comune potrà revocare l'assegnazione e applicare le sanzioni previste dalla legge.

Art. 9 – Controlli

Il Comune, anche tramite il Corpo Forestale o la Polizia Locale, effettuerà controlli per verificare:

- la corretta esecuzione delle operazioni di taglio e trasporto;
- l'osservanza delle prescrizioni di sicurezza e ambientali;
- il rispetto dei quantitativi assegnati.

Art. 10 – Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento comportano:
 - la decadenza dal beneficio;
 - il divieto di partecipazione alle assegnazioni per un periodo di (2–3) anni;
 - eventuali sanzioni amministrative e penali previste dalle normative vigenti in materia forestale.
2. Il Comune si riserva di rivalersi per eventuali danni arrecati.

Art. 11 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale e la pubblicazione all'Albo Pretorio, restando valido fino a eventuale modifica o revoca.

Allegati

- Modello di domanda per la richiesta di legna da ardere;
- Planimetria delle aree forestali comunali destinate a uso focatico;
- Tariffario annuale di riferimento.